



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Città Metropolitana
di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 29 Del 26.10.2017	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.
---------------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, si è riunito il Consiglio comunale in **PRIMA** convocazione e in **sessione straordinaria**, prevista per le ore 18:30 a seguito di comunicazione prot. N. 8287 DEL 20.10.2017 integrata con comunicazione prot. N. 8382 del 24.10.2017, diramata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge.

Risultano presenti al presente punto all'odg:

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
ROSARIO CARUSO	PRESIDENTE	X	
MATTERA CESARE	VICESINDACO	X	
MATTERA EUGENIO CARLO	CONSIGLIERE	X	
MATTERA ANIELLO	CONSIGLIERE	X	
IACONO IRENE	CONSIGLIERE	X	
TROFA DANIELE	CONSIGLIERE	X	
GALANO DALILA	CONSIGLIERE		X
POERIO IACONO LUCIO	CONSIGLIERE	X	
DI MEGLIO EMILIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
TROFA CLOTILDE	CONSIGLIERE	X	
DI IORIO UMBERTO	CONSIGLIERE	X	
IACONO PALMA	CONSIGLIERE	X	
IACONO ROBERTO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati N° 12 + 1

In carica N° 12 + 1

Presenti N° 12

Assenti N° 1

◆ Presiede **Ing. Rosario Caruso** nella qualità di Sindaco/Presidente.

◆ Partecipa il Segretario comunale Dott. Alberto Zurlo, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs n.267/2000.

La seduta è pubblica.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la I° convocazione, già dichiarata aperta la seduta, invita a discutere il terzo punto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera (allegato I), avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare.”;

Dato atto che sulla predetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole (All II) da parte del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 Tuel;

Udito l’intervento del Sindaco che cede la parola al Segretario Comunale per illustrare la proposta di deliberazione;

Udito l’intervento del Segretario Comunale il quale illustra al Consiglio i termini e il contenuto del piano;

Udito l’intervento del Sindaco il quale afferma che è già sul tavolo con gli altri Sindaci dell’Isola la proposta di razionalizzare le due forme di partecipazione del CISI e dell’EVI, entrambe forme di partecipazione volte alla gestione del servizio idrico dell’Isola d’Ischia, con proprietà delle reti in capo al CISI. Si è già discusso del ventaglio di possibilità volte alla razionalizzazione del Consorzio e della Società e sono in corso le riflessioni sulla miglior forma di razionalizzazione; si è ritenuto al riguardo che sia più opportuno conservare l’EVI e farvi confluire i servizi gestiti dal CISI che possono essere gestiti anche in forma societaria, eventualmente facendo ritornare ai Comuni quelli che non possono essere gestiti nella forma della S.p.A., come ad esempio la proprietà delle reti. Si ritiene, comunque, che entro il 2018 si debba operare la trasformazione delle due forme di partecipazione dando vita ad un’unico soggetto giuridico, con ciò conseguendo magari anche un risparmio di spesa per ciò che concerne i costi di gestione. Ulteriore variabile in quest’ambito è anche l’EIC – ovvero il neonato Ente Idrico Campano – che a regime dovrebbe subentrare nella gestione del servizio Idrico integrato: sarà un subentro non senza contraccolpi, che tra le altre cose potrà avere anche dei riflessi sulla tariffa in termini maggiorazioni per la copertura integrale dei costi; sotto tale prospettiva l’EVI si ritiene che possa diventare un’articolazione d’ambito dell’EIC. Sulle altre partecipazioni - prosegue il Sindaco – che pure non sono oggetto del piano, ma che sono state comunque elencate ai fini di una ricognizione complessiva, è bene rammentare che: al GAL è opportuno partecipare in quanto è una forma di valorizzazione delle aree agricole; il FLAG è stato rifinanziato e può essere utile per il nostro Comune; la partecipazione all’ASMEL è necessaria per ottemperare agli obblighi di legge sulle forme di aggregazione/Centrale di Committenza; per quanto riguarda, infine l’ASSE – prosegue il Sindaco - stiamo cercando di chiuderla e speriamo di riuscirci, compatibilmente con le esigenze degli altri due partecipanti, nel minor tempo possibile;

Non essendoci interventi, il Sindaco pone l’argomento in votazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti:

Presenti 12

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 4 (Clotilde Trofa, Umberto Di Iorio, Palma Iacono, Roberto Iacono)

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, la proposta di deliberazione allegata sub I, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare.” .

Con successiva votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti

Presenti 12

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 4 (Clotilde Trofa, Umberto Di Iorio, Palma Iacono, Roberto Iacono)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

La seduta continua



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Città Metropolitana di Napoli

M. I

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Il Sindaco e l'Assessore Emilio Giuseppe Di Meglio sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare."

Proposta di deliberazione

VISTO che l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prescrive che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

VISTO l'art. 3, comma 28 della Legge 244/2007, in base al quale l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

VISTO l'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione;

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO:

-che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e

soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- la ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, anche se di minima entità: il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria, rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

- entro il termine del 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche, avvalendosi dell'ausilio delle linee guida elaborate dalla Corte dei conti e contenute nella delibera 19/SEZAUT/2017/INPR, sono tenute a individuare le partecipazioni possedute che il legislatore valuta negativamente, vale a dire:

a) le partecipazioni in società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'articolo 4 del Tusp: si tratta in sintesi di quelle estranee alle categorie espressamente consentite dal testo unico e identificate, in via generale, con quelle non strettamente necessarie all'attività istituzionale dell'amministrazione pubblica partecipante;

b) le partecipazioni in società che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del Tusp, si tratta delle società che, pur ammissibili ai sensi dell'articolo 4, non risultano più giustificate per la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, la gestione esternalizzata del servizio;

c) le partecipazioni in società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del Tusp;

- potranno essere mantenute le partecipazioni detenute in società quotate dirette o indirette, al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Tusp: sono altresì fatte salve, e pertanto potranno essere mantenute, le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti (comma 7 dell'articolo 26 Tusp), le partecipazioni in società destinatarie dei provvedimenti antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (comma 12-bis dell'articolo 26 Tusp), partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco;

- i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. L'alienazione delle partecipazioni dovrà essere effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria seguendo il procedimento previsto all'articolo 10 del Dlgs n. 175/2016. Gli Enti locali potranno procedere, in luogo dell'alienazione, ad approvare dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 del Tusp, cioè attraverso operazioni di riassetto, mediante fusione o soppressione, nonché messa in liquidazione o cessione, con contestuale predisposizione di nuovi piani industriali che giustificano il riassetto delle partecipazioni;

- che viene richiesta la predisposizione di apposite relazioni tecniche nel caso in cui, nei piani di riassetto e razionalizzazione, siano presenti società partecipate in particolari situazioni quali:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (sul punto il Decreto correttivo 100/2017 dispone che il primo

triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro (attraverso l'applicativo nella sezione "Partecipazioni" del sito del Dipartimento) nonché alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;

- che nel caso in cui l'amministrazione pubblica non adotti l'atto di delibera incorre nelle sanzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del Dlgs n. 175/2016 che prevede che il socio pubblico, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione (seguendo le prescrizioni contenute nell'articolo 10 del Tulp) entro l'anno successivo al 30 settembre 2017, non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata: la stessa verrà liquidata secondo criteri civilistici contenuti nell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile e con il procedimento di liquidazione previsto nel successivo articolo 2437-quater.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter il valore di liquidazione della partecipazione verrà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il successivo articolo, il 2437-quater, prevede, in sintesi, che:

- gli amministratori dovranno offrire le azioni in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute;

- tale offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e per l'esercizio del diritto di opzione dovrà essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta;

- chi esercita il diritto di opzione avrà diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano, eventualmente, rimaste non optate;

- gli amministratori possono collocare presso terzi eventuali azioni non assegnate ai soci nel modo precedentemente illustrato;

- in caso di mancato collocamento anche a eventuali terzi le azioni dell'amministrazione recedente verranno rimborsate mediante acquisto, da parte della società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357;

- in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500mila euro. Entro il 23 settembre 2017 il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione.

- sempre entro il termine del 30 settembre 2017, le sole società a controllo pubblico (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera m), hanno l'obbligo (articolo 25 del Dlgs n. 175/2016) di effettuare la ricognizione del personale in servizio e di predisporre l'elenco del personale eccedente da trasmettere alla Regione nella quale la società ha sede legale al fine di agevolare i processi di mobilità in ambito regionale. Si vuole inoltre evitare che le società a controllo pubblico procedano entro la data del 30 giugno 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato al di fuori dei nominativi appartenenti all'elenco predetto (a meno che non si renda indispensabile ricorrere a persone con profilo professionale infungibile inerente specifiche competenze).

CONSIDERATO che il Comune di Serrara Fontana non detiene partecipazioni dirette che debbano formare oggetto del piano di razionalizzazione di cui alla presente deliberazione;

CONSIDERATO al contempo che il medesimo Comune partecipa indirettamente alla Società E.V.I. S.p.A. in liquidazione e che, alle luce del recente disposto recato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n., occorre inserire tale società all'interno del Piano di razionalizzazione, cristallizzato nella relazione allegata alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Serrara Fontana con deliberazione C.C. n. 17 del 09.08.2016 ha inteso aderire al Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra Protetta – Società Consortile a Responsabilità Limitata, soggetto giuridico non oggetto del presente piano;

DATO ATTO che il Comune di Serrara Fontana partecipa al Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (CISI) in Liquidazione, con una quota di partecipazione pari al 5,67%, soggetto giuridico non oggetto del presente piano;

DATO ATTO che il Comune di Serrara Fontana partecipa con i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno con una quota del 20% al Azienda Speciale Consortile Asse in liquidazione, soggetto giuridico non è oggetto del presente piano;

DATO ATTO che il Comune di Serrara Fontana con deliberazione G.C. n. 87 del 3.10.2016 ha dato impulso alla partecipazione nella costituenda società consortile a responsabilità limitata per l'attuazione del programma di azione del FLAG Isole di Ischia e Procida, soggetto giuridico non oggetto del presente piano;

DATO ATTO che il Comune di Serrara fontana con deliberazione C.C. n. 23 del 25.10.2016 ha aderito alla acquisizione di quote della società ASMEL Consortile a r.l. quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale è interamente detenuto dagli enti locali associati, soggetto giuridico non oggetto del presente piano;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONGONO DI DELIBERARE


- Di procedere, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa che precede, all'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente, allegato alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di approvare con riferimento alla società partecipata indirettamente E.V.I. S.p.A in liquidazione, quanto determinato nel citato piano operativo e descritto nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;
- Darsi atto altresì che il Comune di Serrara fontana con deliberazione n. 17 del 09.08.2016 ha inteso aderire al Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra Protetta – Società Consortile a Responsabilità Limitata, soggetto giuridico non incluso del presente piano;
- Di darsi atto che il Comune di Serrara Fontana partecipa con i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno con una quota del 20% al Consorzio Asse, soggetto giuridico non è incluso del presente piano;
- Di darsi atto che il Comune di Serrara Fontana con deliberazione n. 87 del 3.10.2016 ha dato impulso alla partecipazione nella costituenda società consortile a responsabilità limitata per l'attuazione del programma di azione del FLAG Isole di Ischia e Procida, soggetto giuridico non incluso del presente piano;
- Di darsi atto che il Comune di Serrara fontana con deliberazione n. 23 del 25.10.2016 ha aderito alla acquisizione di quote della società ASMEL Consortile a r.l. quale Centrale di

Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale è interamente detenuto dagli enti locali associati, soggetto giuridico non incluso nel presente piano;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U. 267/2000.

L'Assessore
Dott. Emilio Giuseppe Di Meglio



Il Sindaco
Ing. Rosario Caruso




Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49, comma 1, T.U.E.L.

La sottoscritta Rag. Lucia Cenatiempo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Serrara Fontana, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile relativamente alla proposta di Deliberazione avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare."

Serrara Fontana, li 16.10.2017

Il Responsabile del servizio
Rag. Lucia Cenatiempo



COMUNE DI SERRARA FONTANA
Città Metropolitana di Napoli



Relazione tecnica a supporto della
Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 DLgs 175 del 2016 modificato dal Dlgs.100/2017)

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 decreto corretto con il D.lgs. 100/2017 del 16 giugno 2017 in vigore dal 27 giugno 2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.lgs.175/2016, entro il 30 settembre 2017 e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, *in tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale si rileva che tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermato nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Il TUSP definisce i «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (art. 2, comma 1, lettera h) ;
Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale".

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale.

Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti anche allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio

- d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
 - la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3)
 - la gestione delle partecipazioni societarie (art. 4, comma 5);
 - la gestione di Gruppi di azione locale in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art. 4, comma 6);
 - la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7)

1. 6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3,6 e 7 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro (art. 20, comma 2, lettera d). Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.;
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al Mef e deve essere pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Entro il 30 settembre 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del

decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

1.7 – Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
Società partecipate	Aziende speciali
Società consortili	Istituzioni
Società cooperative	Associazioni
Società istituite sulla base di leggi speciali o regionali	Fondazioni
	Aziende consortili
	ConSORZI previsti da leggi speciali

2. - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

Il Comune di Serrara Fontana non detiene partecipazioni dirette in società che debbano essere incluse nel presente Piano

Il Comune di Serrara Fontana detiene la seguente partecipazioni indiretta:

2.1 – ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 03798601211

Oggetto dell'attività: Servizio idrico integrato

Tipo e misura della partecipazione: Indiretta al 4,54%

Numero dipendenti: 76

Numero amministratori: 1

Fatturato ultimo triennio: 7.862.428 (2015) - 7.154.287 (2014) - 6.891.466 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società in house

- la società ha come oggetto sociale attività analoghe o similari a quella svolte dalla partecipante Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: L' EVI, Energia Verde Idrica S.p.A., è una società per azioni che si occupa dei servizi pubblici locali per l'isola d'Ischia.

Il capitale sociale è detenuto per l' 80% dai Comuni ischitani consorziati e per il 20% dal Comune di Procida. La partecipazione del Comune di Serrara Fontana è del 4,54 % del capitale sociale di € 400.000,00.

L' EVI S.p.A. gestisce il settore idrico integrato (acquedotto e fognature), ed è subentrata nell'anno 2000 al CISI, il "Consorzio Intercomunale Servizi Ischia", assorbendone pressoché integralmente tutte le competenze, i rapporti, le funzioni e le responsabilità e che è stata posta in liquidazione nel mese di marzo dell'anno 2008. L'azienda ha chiuso in attivo gli ultimi tre bilanci, il che porta a propendere per l'effettuazione di una revoca della liquidazione del Consorzio con contestuale fusione, per unione o per incorporazione diretta/indiretta, tra le due società, secondo il percorso giuridico che sia ritenuto più coerente per la definizione dei rapporti delle stesse, dando vita in tal modo ad un'unica figura tra Enti che sia in grado di aggregare in un unico soggetto giuridico le attività del ciclo idrico integrato dell'isola, in attesa che l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) avvii il percorso per addivenire ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato. Nell'immediato la fusione oltre a far rispettare la legge produrrà delle economie di costi.

3 – Altre partecipazioni

Il Comune di Serrara Fontana detiene anche le seguenti partecipazioni che non rientrano nella casistica oggetto del presente piano di razionalizzazione, che comunque si riportano in un'ottica ricognitoria:

1. **Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione** quota di partecipazione 5,67 %;
2. **Azienda Servizi Speciale Consortile ASSE in Liquidazione** quota di partecipazione 20,00 %;
3. **Società consortile a responsabilità limitata per l'attuazione del programma di azione del FLAG Isole di Ischia e Procida** istituita con deliberazione G.C. n. 87 del 3.10.2016;
4. **Società ASMEL Consortile a r.l.** quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati cui si è aderito con deliberazione C.C. n. 23 del 25.10.2016
5. **Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra Protetta – Società Consortile a Responsabilità Limitata**, cui si è aderito con deliberazione C.C. n. 17 del 09.08.2016;

4. - Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nella materia in questione vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso già avviato e volto ad una progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottate in ordine alle singole partecipazioni societarie.

Denominazione	Scelta
ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA IN LIQUIDAZIONE	Fusione con il Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (CISI)

In conclusione si ribadisce che, alla luce del nuovo TUSP, l'operazione di fusione della quota di partecipazione da parte del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione con Energia Verde ed Idrica Spa in Liquidazione appare come una scelta inevitabile e che deve essere compiuta in tempi brevi.

11 II

COMUNE DI SERRARA FONTANA

- Città Metropolitana di Napoli -

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n.12 del 19.10.2017

Oggetto: parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare."*

L'Organo di Revisione del Comune di Serrara Fontana, ricevuta la proposta di deliberazione indicata in oggetto,

Visto:

- l'art. 239 del D.lgs. n.267/2000 in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.lgs. 19.08.2016 n.175 e dall'
- l'art.4 e seguenti del T.U.S.P.;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione Tecnica a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;

Preso atto:

- che l'Ente detiene, indirettamente, una partecipazione del 4,54% del capitale della società "Energia Verde ed Idrica Spa in liquidazione";
- che in merito a tale partecipazione, visti i risultati positivi espressi dagli ultimi tre bilanci chiusi in attivo, l'Ente propende per una revoca dello stato di liquidazione ed una contestuale fusione con lo scopo di aggregare in un unico soggetto giuridico le attività del ciclo idrico integrato dell'isola di Ischia;
- che l'Ente detiene altre partecipazioni in soggetti e forme associative che non sono oggetto del presente Piano di razionalizzazione se non per elencazione;

e s p r i m e

per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Rocco Mignano



Del che si è redatto il presente verbale, come di seguito sottoscritto, che verrà letto e confermato nella seduta successiva.

Il Presidente
Il Sindaco Ing. Rosario Caruso

Rosario Caruso

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Zurlo

Alberto Zurlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 26.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Zurlo

Alberto Zurlo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Zurlo